

REGOLAMENTO CONSULTA DEGLI STUDENTI

Indice generale

- Art. 1 - Istituzioni della Consulta
- Art. 2 - Funzioni della Consulta
- Art. 3 - Convocazione della Consulta degli Studenti
- Art. 4 - Presidente della Consulta degli Studenti
- Art. 5 - Delibere
- Art. 6- Verbali
- Art. 7- Assemblee studentesche
- Art. 8 - Procedure elettorali per la composizione della Consulta degli studenti
- Art. 9 - Elettorato attivo e passivo
- Art. 10 - Commissione di Seggio
- Art. 11 - Modalità di voto
- Art. 12 - Metodo d'elezione
- Art. 13 - Norme finali

Art. 1 - Istituzioni della Consulta

1. La Consulta degli Studenti di Accademia Unidee è costituita da rappresentanti degli studenti eletti in numero tre, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. n.132/2003.

Art. 2 - Funzioni della Consulta

1. La Consulta degli studenti di Accademia Unidee ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra tutti gli studenti e di esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti, coerentemente con l'art. 12 del D.P.R. n.132 del 2003.

3. La Consulta degli Studenti inoltre può promuovere iniziative culturali e può gestire i rapporti fra le componenti studentesche delle accademie di belle arti e delle facoltà universitarie nazionali ed internazionali; può promuovere il confronto e la discussione fra tutti gli studenti riguardo a tutto ciò che concerne l'istruzione; garantisce agli studenti, tramite i propri rappresentanti in seno alla Consulta stessa, un'adeguata informazione per quanto riguarda l'evoluzione del sistema universitario con particolare attenzione alle iniziative promosse nell'ambito dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM).

4. Nella prima riunione utile dalla sua formazione, la Consulta degli Studenti elegge un rappresentante, in seno alla stessa, quale componente del Consiglio Direttivo in relazione alle istanze di volta in volta presentate.

5. Nella prima riunione utile dalla sua formazione, la Consulta degli Studenti elegge due rappresentanti, in seno alla stessa, quali componenti del Consiglio Accademico in relazione alle istanze di volta in volta presentate.

6. In caso di perdita dei requisiti da parte dei membri studenteschi designati per prendere parte agli organismi di governo dell'Accademia, la Consulta degli studenti ne elegge i sostituti alla prima riunione utile.

Art. 3 - Convocazione della Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è convocata, in prima seduta, dal Direttore Generale di Accademia Unidee entro 20 giorni dal completamento delle operazioni elettorali; a partire dalla seconda seduta sarà seguita la procedura prevista dal presente regolamento.

2. La Consulta si riunisce periodicamente in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'Accademia stessa. Delle riunioni viene redatto un verbale pubblico inizialmente affisso in bacheca della Consulta degli Studenti e successivamente custodito presso la Segreteria Didattica in apposito contenitore.

3. Su richiesta di uno o più componenti della Consulta degli Studenti, la stessa può invitare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto di voto, persone che direttamente o indirettamente possono portare uno specifico contributo alle iniziative programmate di Accademia Unidee o alla soluzione di problemi inerenti alla stessa.

4. La Consulta degli Studenti elegge alla prima riunione a maggioranza assoluta il proprio Presidente, che presiede le riunioni; la votazione avviene attraverso scrutinio segreto. In caso di parità si procederà al ballottaggio.

5. In caso di impedimento, il Presidente verrà sostituito da uno degli studenti facenti parte della Consulta designato dalla Consulta stessa. Se il Presidente rinuncia all'incarico si procederà a nuova elezione.

6. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, sarà recapitato ai componenti della Consulta degli Studenti via e-mail, con preavviso di almeno 5 giorni per le convocazioni ordinarie e 48 ore per quelle urgenti.

7. La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più 1 dei componenti della Consulta medesima.

8. Il numero legale per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più 1 dei membri della Consulta.

9. Il mandato di ogni componente è di durata biennale. Esso può altresì decadere, oltre che per cessazione della carica, per inadempienza ai propri doveri rilevata dalla Consulta degli Studenti stessa, per completamento del percorso di studi in data antecedente al mandato stesso, e per le ragioni previste dallo statuto dell'Accademia tra cui anche quelle disciplinari.

10. Le elezioni necessarie per coprire i posti eventualmente rimasti vacanti per cessazione avvenuta a qual-

siasi titolo, verranno effettuate entro e non oltre due mesi dalla vacanza, per garantire continuità e collaborazione con gli organi istituzionali dell'Accademia.

11. I membri che subentrano durante il mandato della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato stesso.

12. Le modalità di elezione sono stabilite dal presente regolamento.

Art. 4 - Presidente della Consulta degli Studenti

1. Il Presidente è eletto dai membri della Consulta e ne presiede le riunioni definendone l'ordine del giorno.

2. L'incarico di Presidente ha validità biennale.

3. Il Presidente ha diritto di voto come ogni membro della Consulta. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le sue veci il membro più anziano della Consulta.

5. La carica di Presidente non è incompatibile con l'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico o al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 5 - Delibere

1. Le delibere sono approvate dalla maggioranza relativa della Consulta degli Studenti.

2. Le delibere rimangono a disposizione di ogni componente della Consulta degli Studenti che sia interessato a riceverne copia, e restano a disposizione presso la Segreteria Didattica e/o sede della Consulta stessa.

Art. 6- Verbali

1. Per ogni seduta della Consulta degli Studenti viene redatto, dal segretario verbalizzante designato dalla stessa, il verbale.

2. Nel verbale devono figurare: l'ordine del giorno, il numero dei membri presenti nell'atto dell'appello iniziale e ogni eventuale variazione nel corso della riunione, il nome dei membri assenti, una sommaria relazione di quanto è avvenuto durante la riunione, riferimenti agli atti e ai documenti considerati, precisa attestazione delle delibere proposte e messe in atto, esatto resoconto dei risultati di ogni votazione.

3. Il verbale una volta redatto, viene trasmesso dal verbalizzante, anche via e-mail, a ogni membro, per le eventuali modifiche e per la successiva approvazione.

4. Nel caso in cui nei 4 gg. successivi all'invio del verbale, un membro della Consulta non risponda, il Segretario si avvarrà del "silenzio-assenso" considerandolo dallo stesso approvato.

5. Il libro dei verbali, di cui è responsabile il Presidente della Consulta, è tenuto presso la Segreteria Didattica e/o nell'aula della Consulta. Di ogni verbale approvato deve essere fatta copia originale per il successivo deposito agli atti dell'Istituzione da parte del Presidente della Consulta.

Art. 7- Assemblee studentesche

1. Le Assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta.

2. Gli studenti sono convocati in assemblea, previa autorizzazione del Direttore Generale dell'Accademia che verificherà la disponibilità degli spazi.

3. Possono intervenire ai lavori dell'Assemblea solo gli allievi regolarmente iscritti dell'Accademia.

4. La convocazione dell'assemblea avviene con almeno 8 giorni di anticipo; l'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno. La convocazione deve indicare gli estremi dell'autorizzazione del Direttore Generale dell'Accademia.

5. L'avviso dell'Assemblea verrà affisso nella bacheca della Consulta degli Studenti presso la Sede dell'Accademia.

6. Per il periodo necessario allo svolgersi dell'assemblea, le normali lezioni sono sospese per permettere al corpo studentesco di parteciparvi.

Art. 8 - Procedure elettorali per la composizione della Consulta degli studenti

1. Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta degli studenti sono indette dal Direttore Generale dell'Accademia con proprio bando che è affisso all'albo dell'Istituzione e/o sul sito web.

2. Le candidature devono pervenire, a pena di decadenza, all'attenzione della Segreteria Didattica dell'Istituto con le modalità ed entro i termini previsti nel bando.
3. L'ammissibilità delle candidature è operata dalla Segreteria Didattica. Le candidature ammesse saranno affisse all'albo dell'Accademia e/o sul sito web dell'Istituto in pari data ove rimarranno sino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 9 - Elettorato attivo e passivo

1. Possono essere candidati tutti gli studenti di Accademia Unidee regolarmente iscritti. Ogni candidato dovrà raccogliere almeno 10 firme di studenti elettori ai fini della sua candidatura. Le firme sono raccolte avvalendosi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 20/10/98 n. 403, presso la segreteria didattica.
2. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti di Accademia Unidee regolarmente iscritti.
3. L'elenco dell'elettorato attivo e l'elenco dell'elettorato passivo sono pubblicati all'albo dell'Accademia dalla Segreteria Didattica almeno sette giorni prima del giorno delle elezioni.

Art. 10 - Commissione di Seggio

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di Seggio nominata con decreto del Direttore Generale almeno cinque giorni prima rispetto al giorno fissato per le elezioni.
2. Non può far parte della Commissione un candidato alla Consulta.
3. La Commissione di Seggio è presieduta da apposito personale dell'amministrazione, individuato dal Direttore Generale.
4. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le controversie che dovessero sorgere nel corso delle operazioni elettorali.

Art. 11 - Modalità di voto

1. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, sarà consegnata una scheda elettorale riportante i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. L'elettore accede ad una postazione che consenta la riservatezza dell'espressione di voto ed indica la propria preferenza. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di Seggio nell'apposita urna.
2. La Commissione di Seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
3. Il Direttore Generale, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati ed alla costituzione della Consulta stessa, tramite proprio decreto, che sarà affisso all'albo dell'Istituzione ed inserito sul sito web.

Art. 12 - Metodo d'elezione

1. Al termine dello scrutinio viene redatta una graduatoria secondo il numero di voti raggiunto da ogni candidato e risultano eletti i primi tre candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
2. Nel caso di rinuncia si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che immediatamente segue. In caso di parità di preferenze sarà scelto il candidato più anziano di età.

Art. 13 - Norme finali

1. Le modifiche al presente regolamento devono essere proposte dalla stessa Consulta degli Studenti ed è emanato dal Collegio dei Docenti o dal Consiglio Accademico che approva.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme generali del Regolamento generale dell'Accademia e la normativa vigente.

Biella, 3 Ottobre 2017
La Direzione Generale